

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 febbraio 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Prof. Vittorio Alvino, Avv. Francesco Bevivino, Dott. Massimo Procaccini, Dott. Gino Tapinassi, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

1. RECLAMO N. 81 DEI SIGG.RI BELFIORE CARMELO E DE LUCA ROSARIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE BELFIORE VALERIO, IN FAVORE DELLA SOC. P.G.S. S. PIO X

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile per rinuncia al reclamo come sopra proposto dai Sigg.ri Belfiore Carmelo e De Luca Rosaria e dispone l'incameramento della tassa versata.

2. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 105 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D'IGNAZIO PULPITO ORONZO IN FAVORE DELLA U.S. FRAGAGNANO

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio come sopra presentata, dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia L.N.D., dichiara valido il tesseramento del calciatore D'Ignazio Pulpito Oronzo, in favore della U.S. Fragagnano con decorrenza dalla data di spedizione del plico postale

3. RECLAMO N. 106 DEL SIG. MALTESE FRANCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO CRISTIAN IN FAVORE DELLA A.C. PASSIRANA

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Maltese Franco e dispone il deferimento, agli Organi competenti, della A.C. Passirana, del suo presidente pro-tempore e del calciatore Maltese Cristian. Ordina restituirsi la tassa versata.

4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 108 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE L.N.D. CIRCA LA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARIANI GIORGIO, IN FAVORE DELLA A.S. CIABBINO

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio come sopra presentata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche L.N.D., dichiara nullo il tesseramento del calciatore Mariani Giorgio in favore della A.S. Ciabbino.

5. RECLAMO N. 110 DELLA SIG.RA PELLEGRINI TIZIANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO SCALAS ELIO, ALL'EPOCA MINORE, IN FAVORE DELLA SOC. GIOVENTU' ASSEMINI CALCIO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Pellegrini Tiziana ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Dott. Carlo Esposito, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

6. RECLAMO N. 95 DELLA SOC. GIOVENTU' CALCIO FOGGIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEI CARTELLINI GIOVANILI BIENNALI DEI CALCIATORI COLOTTI SALVATORE ALESSIO E MONOPOLI FRANCESCO, IN FAVORE DELLA SOC. COSMANO SPORT

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Gioventù Calcio Foggia e dispone il deferimento, agli Organi competenti, della Soc. Cosmano Sport e del suo presidente pro-tempore. Ordina restituirsi la tassa versata.

7. RECLAMO N. 104 DEL CALCIATORE BRESCIA CARMINE PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN PRESTITO DALLA U.S. AVELLINO S.P.A. ALLA A.C. MARTINA S.R.L.

La Commissione Tesseramenti, accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Brescia Carmine e dispone il deferimento, agli Organi competenti, delle Soc. U.S. Avellino S.p.A., A.C. Martina S.r.l. e dei rispettivi presidenti pro-tempore, nonché l'invio degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per quanto di competenza. Ordina restituirsi la tassa versata.

8. RECLAMO N. 107 DEL SIG. TREZZI GIUSEPPE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA FIGLIA MINORE TREZZI EGLE IN FAVORE DELLA A.C.F. MILAN

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile, per cessata materia del contendere, il reclamo come sopra proposto dal Sig. Trezzi Giuseppe ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9. RECLAMO N. 114 DELLA SIG.RA BONAVENTURA DOROTEA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO TONUS NICOLA IN FAVORE DELLA U.S. TRIVIGNANO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Bonaventura Dorotea e dispone il deferimento, agli Organi competenti, della U.S. Trivignano, del suo presidente pro-tempore e del calciatore Tonus Nicola. Ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Avv. Luigi Bassano, Dott. Franco Cavallari, Dott. Giulio Maisano, Avv. Mario Rigo, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

10. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 109 DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PIERETTI MATTEO, IN FAVORE DELLA U.S. SPES MENTANA NUOVA

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio come sopra proposta dal Comitato Regionale Lazio S.G.S., dichiara il non luogo a provvedere.

11.RECLAMO N. 111 DEL CALCIATORE KOLTSOV DMYTRII E DELLA A.S. FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D. DEL 19.11.2003, DI REVOCA DEL TESSERAMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA N. 122260 DEL 3.10.2003

ORDINANZA

La Commissione Tesseramenti dispone la sospensione del reclamo come sopra proposto dal calciatore Koltsov Dmytrii e dalla A.S. Ferentino per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

12.RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 112 DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI BARI SIMONE, IN RELAZIONE ALLA DENUNCIA DEI GENITORI DI FALSIFICAZIONE DELLE PROPRIE FIRME SUL CARTELLINO DI TESSERAMENTO BIENNALE 2002/2004

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio come sopra proposta dal Comitato Regionale Lazio S.G.S., dichiara nullo il tesseramento 2002/2004 del calciatore Di Bari Simone in favore della Pol. Tor Lupara.

13.RICORSO N. 113 DEL CALCIATORE TONIETTI JACOPO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F., DALLA U.S. BOGLIASCO

La Commissione Tesseramenti accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tonietti Jacopo ed ordina restituirsi la tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 26 febbraio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro